Rapporto

numero	data	Dipartimento
5847 R	7 novembre 2007	SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 10 ottobre 2006 concernente una nuova Legge cantonale sui cani

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Dell'opportunità di una legge cantonale che tratti esclusivamente il tema dei cani (al di là dunque di quella cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione degli animali e della legge concernente l'imposta sui cani - di cui si propone l'abrogazione - e delle direttive cantonali concernenti i cani pericolosi del 15 ottobre 2001) si parla ormai da diversi anni.

Negli ultimi anni alcuni gravi fatti di cronaca, avvenuti in Svizzera e all'estero, con protagonisti cani particolarmente feroci e vittime persone inermi, hanno posto la tematica della convivenza tra uomo e cane al centro di un importante dibattito. Tuttavia, tali problemi di convivenza non si circoscrivono esclusivamente ad eventi tragici, ma presentano anche e soprattutto aspetti più generali e non certo cruenti, in quanto il cane è da millenni parte integrante della società umana. In Svizzera si conta oggi un cane ogni 15 abitanti e il Cantone Ticino, con i suoi circa 20.000 cani segnalati all'Animal Identity Service AG (ANIS), si mantiene su questa media.

Da tempo immemorabile il cane condivide spazi e attività con l'uomo e nel corso dei secoli le interazioni tra uomo e cane sono aumentate. Si ricordi Argo, il cane di Ulisse, che nell'Odissea di Omero (quindi quasi tremila anni fa), muore nel riconoscere il proprio padrone al rientro dopo vent'anni di assenza.

L'esperienza storico-sociologica ci ha insegnato che nel corso degli ultimi due millenni il rapporto uomo-cane si è modificato a tal punto che il secondo, da animale selvatico è divenuto strumento per la caccia e collaboratore diretto dell'uomo in mille attività: dal soccorso alla difesa e all'offesa e soprattutto animale *"d'affezione"* e *"compagno"* per eccellenza. Anche se per gli etologi non sembra trovare favori la tesi di una vera e propria evoluzione in senso positivo del citato rapporto, resta incontestabile il fatto che l'uomo del 2000 si pone di fronte all'animale con spirito ben diverso da quello che lo animava anche solo cento anni or sono.

È quindi inevitabile che tutte le questioni inerenti ai cani o meglio al rapporto uomo-cane suscitino grandi emozioni - e attenzione - nella popolazione.

Il problema dei cani pericolosi (cani da combattimento) si è posto all'attenzione dei media e dell'opinione pubblica in seguito ad alcuni episodi molto gravi di aggressione, avvenuti come detto sia all'estero sia nel nostro paese. Tutti ricorderanno il decesso in seguito a morsi di un bambino di sei anni, attaccato da tre pitbull il 1° dicembre 2005 a Oberglatt

1.0064

(ZH). Questo ed altri eventi hanno generato nella popolazione un sentimento di insicurezza. La percezione del rischio di aggressione appare tuttavia eccessiva rispetto alla reale dimensione del fenomeno. È inoltre doveroso ricordare che le aggressioni causate da cani presentano quasi sempre una dinamica multifattoriale alla quale concorrono fattori legati al cane stesso, al detentore e alla vittima.

2. LA NUOVA LEGGE SUI CANI

2.1 Situazione nella Confederazione

A livello federale, il 12 gennaio 2006, in seguito al dramma di Oberglatt di cui si è detto, e su pressione crescente del Parlamento e della popolazione, il Dipartimento federale dell'economia ha elaborato una serie di misure contro i cani con un'elevata predisposizione all'aggressività. Oltre a disposizioni relative alla detenzione e alla socializzazione dei cani, questo pacchetto di misure sottoponeva ad autorizzazione la detenzione di 13 razze (American Staffordshire Terrier, BullTerrier, Cane Corso Italiano, Dobermann, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Mastiff, Mastín Español, Mastino Napoletano, Presa Canario (Dogo Canario)[1], Rottweiler, Staffordshire Bullterrier e Tosa) e vietava i cani del tipo pitbull (e gli incroci con questi cani[2]). Inoltre, i Cantoni dovevano poter ordinare misure che andavano dal collocamento temporaneo in osservazione alla castrazione del cane, alla sua sterilizzazione e persino alla sua uccisione. Le reazioni a questo progetto sono state diverse. Anche se esso è stato accolto favorevolmente dalla maggioranza dei Cantoni, i veterinari e le associazioni cinologiche hanno respinto l'idea di misure basate sulla razza. Le due Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura del parlamento federale (CSEC CN e CdS) hanno sostenuto l'orientamento generale di questo progetto e la sua rapida attuazione. Il progetto ha però incontrato la resistenza del Consiglio federale. Dopo diverse verifiche, quest'ultimo si è pronunciato contro un divieto dei pitbull e un'autorizzazione obbligatoria per alcune razze.

La CSEC CN ha però continuato i propri lavori e il 15 giugno 2007 ha posto in consultazione sino al 15 settembre 2007 un progetto di legge per una migliore protezione contro i cani pericolosi che per la sua adozione richiede però una modifica della Costituzione federale. Nel contempo, il Consiglio federale ha inviato in consultazione altre proposte con gli stessi scopi che però concernono altri livelli: garantire una migliore protezione delle persone con una responsabilità civile più restrittiva volta a rafforzare la consapevolezza del rischio e della responsabilità dei proprietari e dei detentori di cani.

2.2 Situazione nei Cantoni

Come ricorda il citato rapporto della CSEC, nel 2000, un gruppo di lavoro dell'Ufficio federale di veterinaria ha formulato raccomandazioni relative alle legislazioni cantonali sui cani pericolosi. Vi sono tuttavia ancora grandi divergenze tra le diverse leggi cantonali. A ciò si aggiungono differenze formali: alcuni Cantoni non hanno alcuna legislazione in materia dal momento che il settore dei cani rientra nella competenza della polizia o comunale (UR, GL, ZG, GR). Gli altri Cantoni hanno leggi speciali relative ai cani che in generale disciplinano i settori seguenti: l'imposta sui cani, l'identificazione e la registrazione e altre disposi-

[1]Razza accettata provvisoriamente dalla Fédération Cinologyque Internationale (FCI)

[2]Contrariamente all'American Staffordshire Terrier, al Bullterrier e allo Staffordshire Bullterrier, riconosciuti come razze dalla FCI, "Pitbull" non è una designazione di razza riconosciuta. Di conseguenza si parla in generale di "cani del tipo pitbull".

zioni relative alle epizoozie e alla protezione degli animali, la procedura in materia di cani trovati e spesso l'obbligo generale di mantenere il controllo sul proprio cane. In attesa di una soluzione federale, diversi Cantoni hanno rimandato l'adozione di una regolamentazione concreta per la protezione delle persone.

L'obbligo di tenere i cani al guinzaglio e in parte l'obbligo della museruola sono comuni a tutte le regole recenti, anche se la loro attuazione è divergente: a volte si limita a determinati tipi di razze, a volte a spazi definiti. Sono inoltre regolamentate la formazione dei detentori e del loro cane, la stipulazione di assicurazioni di responsabilità civile e le procedure da seguire in caso di incidenti dovuti a morsi. I Cantoni di Zurigo e di Ginevra hanno introdotto in parte l'uso obbligatorio della museruola. A proposito del regolamento di Ginevra, si osserva che con sentenza del 17 aprile 2007, il Tribunale federale ha ritenuto sproporzionato, e quindi arbitrario, imporre l'utilizzo della museruola nei parchi pubblici per i cani "ordinari". Per contro l'uso della museruola può essere imposto per i cani pericolosi[3].
Friburgo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna[4], Vaud e Ginevra hanno emanato leggi che sottopongono determinate razze ad autorizzazione. L'ottenimento dell'autorizzazione è legata a condizioni che riguardano l'idoneità del cane e del suo detentore e il ricovero. In alcuni Cantoni, esiste un elenco delle razze sottoposte ad autorizzazione; in altri questi elenchi devono ancora essere allestiti dal governo cantonale o dal dipartimento competente. Anche il Cantone di Lucerna ha una nuova legge sui cani che però non contiene misure specifiche relative alle razze.

Il Cantone più restrittivo è il Vallese: dal dicembre 2005 vieta la detenzione di 12 razze sul suo territorio[5]. I cani che appartengono a queste razze non possono soggiornare in Vallese per più di 30 giorni; devono essere tenuti al guinzaglio e portare la museruola. Con sentenza del 27 aprile 2007 il Tribunale federale ha ritenuto che la regolamentazione introdotta dal Canton Vallese non è anticostituzionale, né arbitraria[6].

Non vi sono divieti di razze in altri Cantoni, ad eccezione di Friburgo, che ha vietato i cani del tipo pitbull. Alcuni cantoni si sono quindi mossi autonomamente vietando ad esempio certe razze ritenute potenzialmente più pericolose di altre e introducendo norme restrittive sulla loro tenuta.

2.3 La situazione in Ticino

Il 5 dicembre 2000 il Consiglio di Stato ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di esaminare il tema dei cani pericolosi e di elaborare nel contempo proposte di soluzione. Nel gruppo erano rappresentati, oltre ai dipartimenti interessati (DSS, DFE e DI), la Federazione cinofila cantonale, le Società per la protezione degli animali, l'Ordine dei veterinari ticinesi, la Federazione dei consorzi di allevamento ovino e caprino, l'Ufficio federale di veterinaria, nonché esperti nel campo dell'etologia canina.
Attualmente in Ticino non esiste una legge specifica sui cani e si fa capo essenzialmente alla Legge concernente l'imposta sui cani, alle Direttive riguardanti il controllo dei cani pe-

[3]DTF 133 I 145 segg.

[4]La regolamentazione di Basilea-Campagna è stata ritenuta conforme alla costituzione dal Tribunale federale con sentenza del 17 novembre 2005, pubblicata in DTF 132 I 7 segg.

[5]Si tratta delle seguenti razze: Pittbull-terrier, American Staffordshire-Terrier, Staffordshire Bullterrier, Bullterrier, Dobermann, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Rottweiler, Mastiff, Mastín Español, Mastino Napoletano e Tosa.

[6]Causa 2P.19/2006, destinata a pubblicazione.

ricolosi del 15 ottobre 2001 emanate congiuntamente dall'Ufficio del veterinario cantonale e dalla Divisione degli interni, nonché alla Legge federale sulla protezione degli animali ed a quella cantonale di applicazione.
Di fronte alle aspettative della popolazione il Consiglio di Stato ha deciso di procedere con l'adozione di norme proprie. Il 9 maggio 2006 il Dipartimento della sanità e della socialità ha pertanto inviato in consultazione alle cerchie ed agli enti interessati un progetto di nuova Legge sui cani. Il testo legislativo in esame è il frutto di questa ampia consultazione. La Commissione ritiene lo stesso efficace, facilmente applicabile ed adeguato per raggiungere gli scopi prefissati, anche se reputa necessaria l'introduzione di una lista di razze vietate. D'altra parte, questo testo ha il pregio di riunire tutte le disposizioni di tenuta dei cani in un unico teste di legge.

Già nella scorsa legislatura, la Commissione ha dedicato diverse sedute alla discussione sul progetto di legge ed è pure stata allestita un'eccellente bozza di rapporto da parte del deputato Marco Fiori, che è servita da base per il presente rapporto. Vista l'imminenza delle votazioni cantonali e l'importanza del tema, si è però preferito rinviare la discussione alla nuova legislatura. Alla ripresa dei lavori, la Commissione ha deciso di rinviare la discussione in particolare quella sull'eventuale introduzione di una lista di cani vietati sino alla pubblicazione della sentenza del Tribunale federale sul Canton Vallese, resa poi nota il 5 settembre 2007.

3. SCOPI DELLA LEGGE

La regole emanate dai Cantoni in questa materia costituiscono diritto pubblico autonomo ai sensi dell'art. 3 Cost., ritenuto che la legislazione federale sulla protezione degli animali non proibisce ai Cantoni di promulgare delle disposizioni di polizia volte a prevenire aggressioni da parte dei cani nei confronti delle persone[7].

La novella legislativa, come osserva il Tribunale federale nella sentenza del Canton Vallese, riveste carattere di urgenza anche perché le leggi federali in materia avranno tempi lunghi e esiti incerti[8]. Essa codifica essenzialmente una corretta gestione del cane in generale, così da evitare le forme conflittuali più evidenti di convivenza con la popolazione. Oltre ai casi di aggressione, si prendono così in considerazione altri fattori di turbativa, non certo trascurabili, quali la presenza di escrementi sul suolo pubblico, in particolare nei centri abitati, nonché su prati e pascoli utilizzati per il foraggiamento di animali da reddito.

Gli elementi determinanti per il raggiungimento di questi scopi possono pertanto essere così riassunti:

- un'identificazione dei cani permanente ed obbligatoria (elettronica e mediante targhetta di riconoscimento);
- una generalizzata informazione ed istruzione;
- aspetti igienico-sanitari e
- aspetti finanziari.

Oltre a questi elementi, la Commissione ha ritenuto di introdurre nella legge il divieto per alcune razze pericolose che spetterà al Consiglio di Stato di attuare con il regolamento.

---

[7]DTF 133 I 172; e la perizia giuridica del Dipartimento federale di polizia, pubblicata in GAAC 65.I.

[8]Cfr. Dr. iur. Beat Schönenberger, Bitte an die Leine nehmen, in NZZ N. 199 del 29 agosto 2007.

3.1 Identificazione dei cani (art. 2 e 3)

Il progetto di legge cantonale si uniforma alle disposizioni federali inerenti l'identificazione dei cani, introducendo l'obbligo di impianto del microchip e la conseguente registrazione dei dati in una banca dati nazionale.
Di conseguenza, i municipi non dovranno più notificare al Cantone la presenza di cani sul proprio territorio, ma sono tenuti ad effettuare i controlli sulla loro corretta identificazione.
Si precisa che l'introduzione del microchip sarà eseguita dai veterinari e che è ben tollerata dall'animale e biologicamente inattiva. L'obiettivo è quello che i cani siano identificabili in modo semplice e definitivo e soprattutto in modo analogo in tutti i cantoni. Il microchip una volta inserito non può più essere tolto (perlomeno non senza un intervento chirurgico) e il numero attribuito ad un cane resta immutato per tutta la sua vita. Aspetto questo che non avveniva con la medaglietta, che poteva essere facilmente tolta o smarrita e il cui numero cambiava ogni anno. Il microchip, oltre che scoraggiare l'abbandono e quindi sfavorire il randagismo, permette di avere un controllo sulla popolazione canina presente sul territorio svizzero e di effettuare delle statistiche (razze presenti, ripartizioni e concentrazioni sul territorio).

3.2. Informazione (art. 9) e istruzione (art. 12 e 13)

Molti cittadini si sentono disturbati dalla presenza di cani non adeguatamente custoditi e sono realmente intimoriti da un'eventuale aggressione.

Il cane, sebbene abbia oggi principalmente la funzione di animale da compagnia, rimane un animale predatore con un potenziale di pericolosità, più accentuato in determinate razze e negli animali di grossa taglia. Inoltre, alcune linee genetiche mostrano delle instabilità che possono esprimersi in comportamenti aggressivi.

Già si è detto che, dal profilo tecnico, le aggressioni sono dovute ad una dinamica multifattoriale, alla quale concorrono fattori legati al cane stesso (mole, razza, linea genetica, ambiente, grado d'istruzione), al detentore (grado di conoscenza specifica, capacità di gestire l'animale: carente socializzazione ed educazione del cane e del suo mancato inserimento in una chiara struttura gerarchica) e della vittima (mancato riconoscimento o interpretazione errata dei segnali di minaccia di aggressione, età o condizione fisica della vittima stessa).

È quindi necessario agire nei confronti di tutti gli attori in gioco allo scopo di evitare quelle situazioni a rischio che possono condurre ad episodi di aggressione.

Da un lato, si intende informare adeguatamente la popolazione sul comportamento da tenere nei confronti dei cani, sul riconoscimento di comportamenti aggressivi e sul comportamento in caso di aggressione. D'altro lato, il legislatore vuole comunque intervenire in modo incisivo anche nei confronti dei proprietari e/o detentori di cani, imponendo loro l'obbligo di frequenza dei corsi di istruzione.
Un cane ben socializzato e un proprietario e/o detentore in grado di capire e di gestire correttamente le esigenze del proprio cane sono alla base di una buona convivenza tra cani e popolazione. Per questo è di fondamentale importanza che ogni persona che si trova a dover gestire una cane sia in grado di farlo nel miglior modo possibile riducendo al massimo il rischio di comportamenti aggressivi.
Il Consiglio di Stato fisserà le condizioni alle quali un proprietario e/o detentore è tenuto a frequentare un corso stabilendone i requisiti; l'introduzione dei corsi avverrà in modo sca-

glionato con priorità basata sui fattori di rischio, per intervenire cioè laddove risulti essere più necessario.

Evidentemente il regolamento di applicazione dovrà prevedere l'esenzione dai corsi per cani utilizzati per scopi particolari, come i cani guida per ciechi, i cani di protezione nell'agricoltura o i cani utilizzati a scopi venatori (da ferma, da riporto ecc), i quali, oltre ad avere una particolare istruzione, presentano una bassa percentuale di morsi (cfr. i primi risultati della notifica obbligatoria del marzo 2007). Questa conclusione è confermata anche dalla statistica di Neuchâtel, secondo la quale i cani da caccia presentano un rischio di morsi medio-debole per di più dovuti ad un eccesso di fiducia da parte del detentore o del leso, per cui si può parlare di "cani gentili".

3.3 Aspetti igienici (art. 10) e aree di svago (art. 11)

La presenza di sterco di cane su suolo pubblico, oltre a rendere conflittuale la convivenza con la popolazione, è un oggettivo e rilevante problema igienico-sanitario, in quanto può causare la trasmissione di determinate malattie specialmente di natura parassitaria all'uomo e ad altri animali.
Le principali infestazioni parassitarie trasmissibili dal cane all'uomo, rispettivamente ad altre specie animali, sono l'echinococcosi (uomo), la scariasi (uomo), la teniasi (ruminanti) e le infestazioni da neospora (bovini).
Con la novella legislativa si vuole di conseguenza promuovere, attraverso i Comuni, la messa a disposizione delle infrastrutture necessarie (robidog, aree riservate ai cani) per evitare simili rischi di trasmissione di malattie, nonché garantire il rispetto delle elementari regole di igiene.

Si precisa che ai Comuni è concessa la facoltà di creare aree di svago e che la legge non crea nessun obbligo.

3.4 Aspetti finanziari (art. 4)

Un importante cambiamento apportato dalla nuova legge a livello finanziario concerne l'obbligo del pagamento di una tassa sui cani che sostituisce l'imposta pagata sinora dai proprietari. Il ricavato della tassa, stimato per il nostro Cantone a circa 1 milione di franchi all'anno, verrà utilizzato per coprire i costi generati dalla tenuta dei cani, come precisa l'art. 20. Saranno quindi a disposizione importanti risorse per finanziare corsi, venire in aiuto alle Società per la protezione animali, con fra l'altro l'anticipo dei costi di custodia provvisoria, e ai Comuni, come pure per l'assunzione di un collaboratore scientifico presso l'Ufficio del veterinario cantonale.

4. RAZZE VIETATE E DISPOSIZIONI PER I CANI PERICOLOSI

La domanda che la Commissione ha dovuto porsi è quella se fosse o meno opportuno prevedere il divieto alla tenuta di determinate razze di cani, come del resto previsto ad esempio nei Cantoni Friborgo, limitamente ai Pittbull e agli incroci delle tredici razze pericolose[9], e Vallese.

[9]Art. 20 della legge 2 novembre 2006 sulla detenzione dei cani (RS 725.3).

La problematica è complessa, anche perché, come sottolineato dal Tribunale federale nella sentenza concernente il Vallese, i dati statistici a disposizione sono approssimativi. Come sottolinea il Prof. Martin Killias[10], docente di criminologia alla facoltà di diritto di Losanna, per pronunciarsi con conoscenza di causa, occorrerebbe una statistica sul numero dei morsi ordinati secondo la loro gravità e commessi nei luoghi pubblici in funzione della durata che i cani delle differenti razze trascorrono all'aperto.

In sunto, dalla prima valutazione eseguita nel marzo del 2007 dall'Ufficio federale di veterinaria su quattro mesi, dal 1° settembre al 31 dicembre 2006, si evince che sono stati segnalati 1003 morsi di persone, ciò che equivale a 3000 incidenti all'anno. Occorre tuttavia considerare che il numero di incidenti è in realtà più elevato, dal momento che un certo numero di casi non è segnalato. Nello stesso periodo, sono stati notificati 526 casi di morsi su animali e 77 casi di comportamento aggressivo da parte di cani. Due terzi degli incidenti sono causati da un cane conosciuto dalla vittima, se non si tratta del proprietario stesso. I bambini sono particolarmente colpiti: vengono morsi più spesso degli adulti e frequentemente al collo o alla testa. Gli adulti sono invece più spesso morsi alle mani, alle braccia o alle gambe. Oltre 200 tipi di cani sono stati implicati in questi incidenti. In testa all'elenco si trovano i pastori e i bovari che sono tra l'altro i più numerosi nella popolazione canina. I dati raccolti dall'Ufficio federale di veterinaria non consentono di sapere se determinati tipi di cani sono sovra rappresentati negli incidenti dovuti a morsi.

La ricerca Horisberger[11], pubblicata nel 2002 dall'Ufficio federale di veterinaria, aveva ottenuto risultati simili ma aveva osservato che i cani pastori e i rottweiler erano sovra rappresentati rispetto alla loro percentuale della popolazione canina.

Il Cantone di Neuchâtel ha istituito l'obbligo di notificare gli incidenti dovuti a morsi il 1° settembre 2001; secondo le cifre raccolte, i pastori e i rottweiler sono sovra rappresentati in questo genere di incidenti rispetto alla loro percentuale nella popolazione canina. In questo Cantone, nel 2005 e 2006, solo rispettivamente il 12 e l'11 per cento dei morsi erano dovuti a cani da combattimento (compresi i rottweiler). La maggioranza degli incidenti era quindi dovuta a cani di altre razze o a incroci di razze. Da questa statistica risulta che la percentuale di morsi da parte di un cane conosciuto dalla vittima è solo di 1/3.

Sia come sia attualmente non esiste nessuna statistica o studio scientifico che consideri tutti i fattori di cui si è detto sopra e dunque non è possibile attribuire in maniera univoca una frequenza elevata di lesioni corporali dovute a morsi di determinate categorie. Tuttavia, come sottolinea il rapporto della CSEC CN, si dispone di indizi precisi secondo i quali i cani di taglia grande provocano lesioni corporali più gravi. Inoltre, determinati tipi di razze, come il pitbull, si rivelano in generale particolarmente aggressivi, presumibilmente perché sono allevati in determinate cerchie come emblemi che intenzionalmente li addestrano con simile profilo.

In simili condizioni la Commissione ritiene che occorra attenersi ad una circostanza inoppugnabile: anche se tutti i cani possono mordere, le aggressioni da parte di esemplari di determinate razze possono causare ferite particolarmente gravi. Detta circostanza, fonda-

---

[10]Chiens Mordeurs: "On a laissé pourrir la situation depuis les accidents graves de la fin des années 1990", in Allez Savoir, n. 35 giugno 2006.

[11]Ursula Horisberger, *Medizinisch versorgte Hundebissverletzungen in der Schweiz. Opfer - Hunde - Unfallsituationen*, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Veterinär-medizinischen Fakultät der Universität Bern, Bern 2002.

ta sulla qualità e non sulla quantità dei morsi ha condotto il Tribunale federale a confermare il divieto di alcune razze sul territorio del Canton Vallese. Secondo la nostra massima istanza giudiziaria, il fatto che l'elenco delle razze pericolose sia discutibile e persino passibile di mutamenti non giustifica l'abolizione di detto divieto. Per i giudici federali, l'interesse ad impedire gli incidenti prevale sul diritto del singolo di allevare cani di qualsiasi razza. Tanto più che le aggressioni riguardano spesso bambini e per gli allevatori rimane un'ampia scelta fra razze diversi di cani. Da non sottovalutare è anche la diffidenza e la paura che determinate razze incutono nella popolazione e che spesso vittime degli attacchi sono anche gli altri cani.

Queste considerazioni impongono, secondo la Commissione, l'introduzione di una lista di razze e dei loro incroci la cui detenzione è vietata anche nel Cantone Ticino. Spetterà evidentemente al Consiglio di Stato di definire nel regolamento di applicazione la lista e le opportune norme transitorie per i cani di queste razze presenti sul territorio del Cantone. Nel caso in cui si volesse adottare la lista del Canton Vallese che, come detto, ricalca quella allestita a suo tempo dall'Ufficio federale di veterinaria (manca solo il Dogo o Presa Canario) il numero di cani toccati sarebbe di 394 (fonte banca dati ANIS stato al 23 gennaio 2007), su una popolazione di circa 20'000 cani. La percentuale dei cani colpiti dal provvedimento sarebbe dunque del 1,97%.

Per tutte queste ragioni, la Commissione non ha potuto condividere la tesi governativa di rinunciare all'introduzione di specifici divieti di determinate razze pericolose. Questa soluzione alinea il diritto cantonale anche al già più volte citato progetto della CSEC-CN che prevede la ripartizione dei cani in categorie secondo la loro pericolosità e l'introduzione della categoria dei cani pericolosi dei quali sono vietati l'allevamento, l'importazione e la detenzione.

5. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

La Commissione ha apportato diverse puntuali modifiche sia formali sia sostanziali al testo governativo.
Qui di seguito vengono evidentemente motivate solo le modifiche sostanziali più importanti.

Art. 2

Per gestire in modo adeguato il problema dei cani pericolosi, la Commissione ritiene opportuno che il proprietario di un cane possa essere riconosciuto immediatamente da chiunque, senza dover ricorrere al lettore dei microchip. Si propone pertanto l'introduzione di un nuovo capoverso 2, che impone anche l'obbligo di munire i cani di una targhetta di riconoscimento ufficiale.

Art. 3

Già nell'esame di questa norma, è subito apparsa chiara la necessità di distinguere la figura del proprietario da quella del detentore di un cane, ritenuto che le stesse non corrispondono necessariamente. Dal punto di vista giuridico è quindi opportuno differenziare in questo articolo, come pure in tutti gli altri, gli obblighi imposti al proprietario e/o al detentore, al fine di garantire una corretta tenuta del cane, nonché definire più chiaramente le diverse responsabilità.
Ai capoversi 2 e 3 si propone pertanto di distinguere il proprietario dal detentore.

Art. 5

Nel solco di quanto esposto in precedenza, si propone di prevedere espressamente l'estensione della copertura assicurativa anche al detentore occasionale, norma prevista anche nei progetti di legge federale.

Art. 6

L'applicazione della proposta governativa è evidentemente difficoltosa, in quanto le condizioni poste sono in contraddizione fra di loro. La Commissione propone quindi una nuova norma tendente ad impedire la tenuta di cani a chi non è in grado di garantire una corretta gestione dell'animale stesso. Evidentemente il divieto alla tenuta deve essere imposto in rapporto alla razza del cane. Ad esempio, alla persona anziana che presenta un handicap fisico può essere vietato di detenere un terranova, ma non un barboncino.

Art. 7

Per evitare possibili interpretazioni divergenti nel regolamento il Consiglio di Stato dovrà indicare le categorie dei cani di utilità.

Art. 8 (nuovo)

Con questa nuova norma si vuole responsabilizzare il proprietario che affida l'animale ad altre persone; in particolare spetta al proprietario accertare che il detentore sia in grado di gestire correttamente l'animale. In ultima analisi, sia il proprietario sia il detentore devono mettere in atto tutte le misure necessarie per ridurre il più possibile la pericolosità del proprio cane. Anche il progetto di legge federale contiene una norma analoga.

Art. 12 e 13 (art. 11 e 12 del messaggio)

Si propone di distinguere in modo chiaro la figura del proprietario e del detentore

Art. 14 (nuovo)

Come già esposto in precedenza, la maggioranza commissionale propone l'introduzione di un divieto specifico per determinate razze, le cui modalità dovranno essere definite dal Consiglio di Stato.

Art. 15 (art. 13 del messaggio)

La Commissione propone una definizione più incisiva di cane pericoloso e che meglio si attaglia allo spirito della legge, ossia quello di prevenire la pericolosità di un cane, riprendendo anche la definizione contenuta nel rapporto CSEC-CN.

Art. 18 (art. 16 del messaggio)

Si propone l'integrazione dei capoversi 1 e 2, demandando all'Ufficio del veterinario cantonale le diverse misure di polizia. Si introducono inoltre, alla lettera c, la visita veterinaria nonché il versamento di un deposito cauzionale. È opportuno precisare che l'adozione di tutte queste misure soggiace al principio della proporzionalità del provvedimento amministrativo. In applicazione di questo principio il Tribunale federale ha ad esempio ritenuto manifestamente sproporzionata e dunque contraria all'art. 9 Cost. l'eutanasia di un cane

della razza presa canario la cui pericolosità non era dimostrata da una perizia comportamentale[12].

6. CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che il proposto testo legislativo concili in modo adeguato le aspettative della popolazione e le esigenze di chi possiede cani. La Commissione invita pertanto il Parlamento ad approvare il disegno di legge annesso al presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Filippo Gianoni, relatore
Bergonzoli - Brivio (con riserva) - Caimi -
Carobbio - Colombo (con riserva) - Dafond -
Dominé - Ducry - Ghisletta D. - Guidicelli -
Kandemir Bordoli - Martignoni - Pantani -
Pedrazzini - Pestoni - Quadri

[12] Sentenza del 5 luglio 2007 2P.52/2007 e 2A.111/2007

Disegno di

LEGGE

sui cani

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 10 ottobre 2006 n. 5847 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 7 novembre 2007 n. 5847 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

CAPITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopi

La presente legge ha lo scopo di assicurare l'identificazione della popolazione canina conformemente alla legislazione federale, di promuovere una corretta tenuta dei cani, di gestire il problema dei cani pericolosi e di riscuotere la tassa annuale.

Articolo 2

Identificazione e registrazione
a) procedura

[1]I cani devono essere identificati conformemente alla legislazione federale sulle epizoozie.

[2]I cani devono inoltre essere muniti di una targhetta di riconoscimento ufficiale.

[3]Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura e le modalità di registrazione e di notifica.

Articolo 3

b) controllo

[1]I Municipi verificano la corretta identificazione dei cani presenti nella loro giurisdizione. A questo scopo essi hanno accesso alla banca dati designata dal Cantone.

[2]Essi intervengono nei confronti dei proprietari e dei detentori di cani non identificati conformemente all'articolo 2.

[3]Se né il proprietario né il detentore sono reperibili, i cani sono consegnati ad una società per la protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenze analoghe per un collocamento a spese del Cantone in base alla legislazione cantonale sulla protezione degli animali. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese sono poste a carico del proprietario o, in via subordinata, del detentore.

Articolo 4

Tassa

[1]I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale.

[2]La tassa annuale, stabilita dal Consiglio di Stato conformemente ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza, viene pagata anticipatamente.

[3]Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura d'incasso ed eventuali eccezioni al pagamento della tassa.

Articolo 5

Responsabilità civile

Ogni proprietario di cani è tenuto a stipulare un'assicurazione contro la responsabilità civile, la cui copertura deve essere estesa anche al detentore occasionale. Il Consiglio di Stato ne fissa l'importo minimo.

Articolo 6

Gestione dei cani
a) requisiti posti al detentore

[1]I Il Dipartimento competente può vietare o limitare la detenzione di un cane a chi, a causa di dipendenza dal consumo di alcool o di sostanze stupefacenti o di altri impedimenti di natura fisica o psichica, non fosse in grado di assicurare una corretta gestione dell'animale.

[2]Il Dipartimento può richiedere la produzione di certificazioni mediche.

Articolo 7

b) obblighi del detentore

[1]Ogni detentore deve provvedere ad una corretta socializzazione ed educazione del proprio cane.

[2]Il detentore è altresì tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

[3]La fuga di un cane dev'essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.

[4]In particolare, nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e, se richiesto dalle circostanze, muniti di museruola. Il Consiglio di Stato disciplina le eccezioni per i cani di utilità, precisando le categorie.

Articolo 8

c) obblighi del proprietario

In caso di affidamento a terzi, il proprietario deve accertarsi che il detentore sia in grado di rispettare le disposizioni della presente legge, in particolare gli articoli 6, 7, 12 e 18.

Articolo 9

d) prevenzione e informazione

[1]La corretta gestione dei cani è promossa attraverso l'informazione, l'istruzione dei proprietari, dei detentori e dei cani, nonché l'emanazione di adeguate normative comunali.

[2]Il Consiglio di Stato può delegare compiti riguardanti l'informazione ad altri enti o a privati.

Articolo 10

Strutture igienico-sanitarie

[1]I Comuni mettono a disposizione nelle aree pubbliche appositi contenitori per la raccolta degli escrementi dei cani.

[2]I detentori dei cani devono raccogliere gli escrementi dei propri animali e depositarli negli appositi contenitori.

Articolo 11

Normative comunali

[1]I Municipi disciplinano, mediante ordinanza, le modalità di gestione dei cani sul proprio comprensorio, in applicazione alla presente legge e alle disposizioni di polizia locale della Legge organica comunale.

[2]Essi possono definire aree di svago chiaramente delimitate e segnalate al pubblico riservate ai cani.

[3]All'interno delle aree di svago il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere alle persone o ad altri animali.

CAPITOLO SECONDO - CORSI

Articolo 12

Corsi di istruzione per cani, proprietari e detentori a) modalità

[1]I proprietari e i detentori dei cani stabiliti dal regolamento sono tenuti a frequentare un corso di istruzione riconosciuto con il proprio cane. L'idoneità alla tenuta del cane nel rispetto delle norme di sicurezza dev'essere certificata da un attestato di capacità.

[2]Il costo dell'istruzione è a carico del proprietario.

[3]Il Consiglio di Stato:

a) fissa le condizioni per le quali il proprietario e il detentore sono tenuti a partecipare al corso di istruzione;
b) stabilisce i requisiti concernenti i corsi di istruzione, gli istruttori e le prove di capacità;
c) può delegare il compito di organizzare i corsi e di rilasciare gli attestati ad enti riconosciuti del settore cinofilo;
d) può stabilire deroghe per eventuali categorie di tenute.

Articolo 13

c) mancato superamento del corso

[1]Chi non ottiene l'attestato di capacità può essere tenuto:

a) a frequentare ulteriori corsi;
b) a sottoporsi ad un accertamento per valutarne le attitudini di idoneità alla gestione del cane.

[2]Il costo dell'accertamento è a carico del proprietario.

[3]Il Consiglio di Stato disciplina la procedura.

CAPITOLO TERZO - RAZZE VIETATE E DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AI CANI PERICOLOSI

Articolo 14

Razze vietate

Il Consiglio di Stato:

a) allestisce una lista di razze e dei loro incroci la cui detenzione è vietata nel Cantone Ticino;
b) stabilisce le norme e gli obblighi ai quali devono sottostare i proprietari di dette razze e i loro incroci già presenti sul territorio del Cantone;
c) disciplina il soggiorno transitorio di dette razze.

Articolo 15

Cani pericolosi

Sono considerati pericolosi i cani che, non provocati, hanno leso o minacciano di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso indizi di un comportamento aggressivo.

Articolo 16

Notifiche, controlli e accertamenti

[1]I detentori, i Municipi, i medici, i veterinari, i consulenti in comportamento animale e gli istruttori di cani sono tenuti a notificare all'Ufficio del veterinario cantonale i casi di cui all'art. 15. L'Ufficio del veterinario cantonale informa il Municipio interessato.

[2]I Municipi vigilano sulla popolazione canina allo scopo di reperire, direttamente o indirettamente, la presenza di cani pericolosi secondo l'art. 15 e ne danno notifica all'Ufficio del veterinario cantonale.

Articolo 17

Perizie

[1]L'Ufficio del veterinario cantonale ordina una perizia quando occorre valutare la pericolosità dell'animale e le attitudini del proprietario o del detentore al fine di adottare le relative misure.

[2]I costi della perizia sono a carico del proprietario.

[3]Il Consiglio di Stato riconosce i periti e ne pubblica l'elenco sul Foglio ufficiale.

Articolo 18

Misure di polizia

[1]L'Ufficio del veterinario cantonale può stabilire nei confronti dei proprietari di cani pericolosi :

a) l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, di munirli di museruola o di osservare altre misure di ordine gestionale;
b) l'obbligo di mettere in atto provvedimenti di ordine strutturale;
c) la visita veterinaria;
d) l'obbligo di frequentare appositi corsi o terapie comportamentali;
e) il sequestro temporaneo degli animali;
f) la confisca degli animali;
g) l'eutanasia degli animali;
h) il divieto di tenuta di animali;
i) eventuali altre misure ritenute adeguate allo scopo.

[2]I costi delle misure adottate sono a carico del proprietario. Lo Stato può esigere il versamento di un deposito cauzionale proporzionato alle spese previste.

[3]Salvo casi urgenti, prima di prendere una decisione, l'Ufficio del veterinario cantonale sente il proprietario dell'animale.

Articolo 19

Collaborazione

[1]Per la messa in atto delle misure di cui all'art. 18 l'Ufficio del veterinario cantonale può avvalersi della collaborazione dei Municipi.

[2]L'Ufficio del veterinario cantonale e i Municipi possono inoltre avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, dei veterinari ufficiali e delle Società per la protezione degli animali ufficialmente riconosciute in base alla legislazione cantonale sulla protezione degli animali.

CAPITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 20

Finanziamento

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono coperte dagli introiti della tassa di cui all'art. 4.

Articolo 21

Infrazioni

[1]Le infrazioni alla presente legge ed al regolamento sono punite con una multa sino a fr. 20'000.-.

[2]Le infrazioni agli art. 2, 7 cpv. 2, 3 e 4, 10 cpv. 2 e 11 della presente legge sono perseguite dal Municipio.

[3]Le altre infrazioni sono punite dal Dipartimento competente secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

[4]Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere richiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti o un'altra adeguata garanzia.

Articolo 22

Rimedi giuridici

[1]Contro le decisioni amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica.

[2]Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili, nel termine di 15 giorni, al Tribunale cantonale amministrativo.

CAPITOLO QUINTO - NORME ABROGATIVE E FINALI

Articolo 23

Norme abrogative

La legge concernente l'imposta sui cani del 24 novembre 1980 è abrogata.

Articolo 24

Entrata in vigore

[1]Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

[2]Il Consiglio di Stato ne determina l’entrata in vigore.

ALLEGATO

Modifica di leggi

Con l'entrata in vigore della presente Legge è modificata:

Legge di applicazione alle legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987

Art. 5 cpv. 2

[2]I Municipi provvedono alla cattura dei cani, gatti e di altri animali randagi o vaganti senza padrone.